



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2013/DD/03428 Del: 22/04/2013 Esecutivo da: 22/04/2013 Proponente: Direzione Patrimonio Immobiliare, Posizione Organizzativa (P.O.) Bandi e Assegnazioni e decadenze E.R.P.
--

OGGETTO:

Decadenze in ordine all'art. 35 della L.R.T. 96/96 - Applicazione indennità di occupazione

IL DIRIGENTE

CONSIDERATO che l'art. 35 della L.R.T. 96/96 prevede la decadenza dall'assegnazione qualora l'assegnatario:

- a) abbia ceduto, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli
- b) non abiti stabilmente l'alloggio assegnato o ne muti la destinazione;
- c) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite
- d) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione ai sensi delle lettere a),b),c),d),e),g), h) della Tabella A, salvo quanto indicato dall'art. 36 per il requisito reddituale:
- e) abbia rinunciato all'alloggio assegnato senza che sussistano gravi e giustificati motivi

- f) non abbia occupato stabilmente l'alloggio assegnato entro i termini di cui all'art. 15 nono comma

PRESO ATTO che avverso i provvedimenti di decadenza emessi ai sensi del succitato art 35 della L.R.T. 96/96 può essere presentato ricorso all'Autorità competente per l'annullamento, previa sospensiva, del suddetto atto;

RILEVATO inoltre che può essere concesso un differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'alloggio sulla base di specifica domanda da parte degli interessati valutata la sussistenza di idonei motivi atti a giustificare la proroga richiesta

PRESO ATTO che con l'emissione del provvedimento di decadenza si risolve di fatto il contratto di assegnazione instaurato tra l'Amministrazione e l'assegnatario che conseguentemente diventa a tutti gli effetti occupante senza titolo,

RILEVATO come a tutti gli occupanti senza titolo di alloggi erp sia stata applicata un'indennità di occupazione determinata ai sensi dell'art. 25 comma 3 della L.R.T. 96/96

RITENUTO pertanto opportuno applicare tale indennità anche a coloro che sono stati dichiarati decaduti dall'assegnazione a seguito di provvedimento emesso ai sensi dell'art. 35 della L.R.T. 96/96;

RITENUTO inoltre di applicare tale indennità con la seguente decorrenza:

- *dal mese successivo alla data di esecuzione riportata nel provvedimento per coloro che sulla base di una richiesta motivata hanno ottenuto una proroga per il rilascio dell'alloggio;*
- *in caso di ricorso avverso al provvedimento di decadenza presentato dall'interessato, l'applicazione dell'indennità di occupazione è temporaneamente sospesa, fermo restando che, qualora il ricorso stesso non venga accolto, l'indennità verrà calcolata a partire dal mese successivo a quello della data di esecuzione riportata nel provvedimento di decadenza a suo stesso emesso;*

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

VISTO l'art. 13 comma 3 e l'art. 14 del Regolamento di Organizzazione

D E T E R M I N A

1) Di stabilire con l'adozione del presente provvedimento l'applicazione della indennità di occupazione determinata ai sensi dell'art. 25 comma 3 della L.R.T. 96/96 anche a coloro che hanno perduto il titolo di assegnatario a seguito di provvedimento emesso ai sensi dell'art. 35 della L.R.T. 96/96;

Tale indennità avrà la seguente decorrenza:

- *dal mese successivo alla data di esecuzione riportata nel provvedimento per coloro che sulla base di una richiesta motivata hanno ottenuto una proroga per il rilascio dell'alloggio;*
- *in caso di ricorso avverso al provvedimento di decadenza presentato dall'interessato, l'applicazione dell'indennità di occupazione è temporaneamente sospesa, fermo restando che, qualora il ricorso stesso non venga accolto, l'indennità verrà calcolata a partire dal mese successivo a quello della data di esecuzione riportata nel provvedimento di decadenza a suo tempo emesso;*

2) di incaricare CASA SpA di provvedere agli adempimenti inerenti e consequenziali a tale provvedimento.

Firenze, lì 22/04/2013

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Valerio Cantafio Casamaggi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.